



Circ. _____

PESARO, 05.10.2015

**A TUTTI GLI ALUNNI
A TUTTI I DOCENTI**



OGGETTO: FREQUENZA DEGLI ALUNNI AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO PER LA LORO VALUTAZIONE.

Dall'a.s. 2010/11 il DPR 122/09 (art. 14 comma 7) prevede che "...ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato".

La circolare Miur 20/11 stabilisce che l'istituzione scolastica comunichi all'inizio dell'a.s. ad ogni studente il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'a.s.

Tutte le classi (ad eccezione delle classi 2° del settore tecnologico) hanno un orario settimanale di lezione di 32 ore, pari a 1056 ore annuali, suddivise in 205 giorni di lezione. Pertanto il limite minimo di giorni di presenza perché l'a.s. possa essere considerato valido è fissato a 154 GIORNI, corrispondenti a 792 ORE DA 60 MINUTI o 864 UNITÀ DIDATTICHE DA 55 MINUTI (quest'ultimo valore costituisce per tutti i $\frac{3}{4}$ dell'orario annuale personalizzato).

Ovvero, il numero massimo di assenze consentite è pari a 51 giorni, corrispondenti a 264 ore da 60 minuti o 288 unità didattiche da 55 minuti.

Per le classi seconde del settore tecnologico il monte ore annuale è di 1089 ore, con 33 ore settimanali di lezione. Per la validità dell'a.s. sono necessarie 817 ore da 60 minuti o 891 unità didattiche da 55 minuti. Pertanto, il numero massimo di assenze consentito è di 272 ore da 60 minuti o 297 unità didattiche da 55 minuti.

Sono previste deroghe per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. **Le deroghe sono per assenze dovute a:**

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- gravi situazioni meteorologiche;
- gravi situazioni familiari documentate al D.S. anche in via riservata.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Paolo BARCHIESI**